

## IL CONTROLLO ANTIDOPING

**G**li atleti notoriamente non amano il controllo anti-*doping* e vi si sottraggono quanto più possono. Sarà anche perché taluni vogliono drogarsi liberamente, ma dobbiamo pur concedere che per talaltri la riluttanza possa dipendere dal fatto che si sentono lesi nella loro dignità personale. Si sa come si svolgono le operazioni. Quella faccenda della pipì a comando è imbarazzante. Non è solo questione di ritenzione, è questione di ritegno.

Ciò posto, il giurista si prospetta inevitabilmente una domanda. È lecito pretendere dagli atleti il controllo anti-*doping*? In altri termini, è lecito agli atleti rifiutarsi al controllo che ad essi si richiede? Risposta difficile. I *pro* ed i *contra* si alternano come in un *match* pugilistico dall'esito incerto. Soprattutto in Italia, dove una legislazione anti-*doping* non esiste e dove pertanto il controllo è imposto solo dai regolamenti sportivi.

Il primo *round* è sicuramente a favore del controllo. Se il regolamento sportivo prevede espressamente l'analisi delle urine o di altro a fine partita o a fine corsa, e se l'atleta ha accettato quel regolamento mediante il tesseramento, non può poi l'atleta sottrarsi all'impegno liberamente assunto. Ad un giuoco si può partecipare o meno, ma quando vi si aderisca bisogna rispettarne le regole sino in fondo.

Giusto. Ma eccoci al secondo *round*.

Le regole del giuoco vanno rigorosamente osservate dai giocatori, sia che si tratti di *bridge* e sia che si tratti di calcio o di sollevamento pesi. Nessuno lo contesta, ma il punto è se certe regole di giuoco siano compatibili con il nostro sistema giuridico. Il *bridge*, per tornare all'esempio di prima, è in armonia con l'ordinamento vigente, ma la zecchinetta è vietata dalla

legge; anzi, lo stesso *bridge* sarebbe illecito, per contrarietà al buon costume, se avesse per posta, anziché un tanto al punto, gli indumenti dei giocatori. Insomma, i regolamenti sportivi hanno anch'essi dei limiti invalicabili, che sono costituiti dalle così dette norme imperative di legge, dall'ordine pubblico, dal buon costume e, al di sopra di tutto, dalla costituzione della Repubblica. Ora è proprio la costituzione della Repubblica che può far dubitare della liceità del controllo anti-*doping*. L'articolo 13 della Carta costituzionale dice che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa nessuna forma di ispezione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Il prelievo delle urine, con la loro successiva analisi di laboratorio, non implica proprio una forma di ispezione personale? E non implica, ancora più chiaramente, un'inammissibile ispezione personale quella specie di visita ginecologica cui si vogliono sottoporre talvolta le atlette per andare alla conta degli ormoni maschili che in esse eventualmente si annidano?

Diamone atto. La seconda ripresa si conclude a tutto svantaggio delle misure di indagine personale anti-*doping*. Ma forse il controllo anti-droga non è ancora spacciato. Vediamo la terza ripresa.

L'argomento «costituzionale» è indubbiamente un brutto colpo per i sostenitori del controllo, ma lo si può ribattere. Prima e dopo la gara nessuno costringe l'atleta, maschio o femmina che sia, a subire l'esame. Nonostante l'impegno sottoscritto mediante il tesseramento, l'atleta è pienamente libero di fare dietro-front e di andarsene: vorrà dire che non sarà ammesso alla gara o che, se già vi ha partecipato, sarà escluso dall'ordine di arrivo o magari sarà squalificato od espulso. Gli *sports* ufficiali, con i regolamenti che li governano, si inquadrano in una legge autorizzativa, quella che istituisce come supremo moderatore dell'attività sportiva nazionale il Coni. Il comitato olimpico nazionale ha tutto il diritto e il dovere di esigere che lo *sport* sia *sport*, e quindi che vi partecipino atleti in buone condizioni di salute ed esenti da influenze di droga.

Visto che nessuna legge espressamente proibisce il controllo anti-*doping*, il controllo è legittimo e si inserisce nel concetto della «visita medica», da tutti ritenuta indispensabile per accertare se i partecipanti ad una gara siano in condizione di affrontarla. Si rifiutano, ad esempio, i pugilatori al preventivo controllo medico delle loro condizioni di salute? No, non si rifiutano: perché il controllo è nell'interesse loro e nell'interesse dello *sport*. E allora, perché dovrebbero poter rifiutarsi i ciclisti ad una indagine anti-*doping*, perché dovrebbero potersi sottrarre le atletesse ad un censimento degli ormoni maschili? Terzo *round* aggiudicato al controllo.

Si potrebbe continuare nell'alternanza degli argomenti e delle repliche. Ma in sostanza il discorso si ripeterebbe. Il nocciolo della soluzione, l'abbiamo visto, è questo. L'atleta è libero di rifiutare il controllo, ma le organizzazioni sportive sono del pari libere, in tal caso, di squalificarlo.

Il ritegno dell'atleta è salvo. Rimane la ritenzione.